

## Partite IVA e Riforma del mercato del lavoro: indicazioni operative per il personale ispettivo

di Nicola Porelli

Con la Circolare n. 32 del 27 dicembre 2012, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce le “indicazioni operative” per un corretto svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti delle c.d. partite IVA, alla luce delle novità introdotte dalla Riforma del mercato del lavoro (l. n. 92/2012).

Si sotto riporta uno schema di sintesi.

<b>Fonti</b>	Legge n. 92/2012, art. 1, commi 26, ha introdotto l’art. 69- <i>bis</i> del d.lgs. n. 276/2003, “altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo”.  D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 dicembre 2012
<b>Premessa</b>	L’intervento legislativo nasce dall’esigenza di contrastare fenomeni discorsivi che nascondono prestazioni di co.co.pro. o di lavoro subordinato.
<b>Soggetti interessati e presunzioni</b>	I titolari di partita IVA, <b>salvo prova contraria</b> da parte del committente, sono considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in presenza di <b>almeno due</b> delle seguenti condizioni:  - che la collaborazione con il medesimo committente abbia una <b>durata complessiva superiore a 8 mesi per 2 anni consecutivi</b> ; - che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più <b>dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi</b> ; - che il collaboratore disponga di una <b>postazione fissa</b> di lavoro presso una delle sedi del committente.
<b>Operatività delle prestazioni (comma 1)</b>	<b>“8 mesi annui per 2 anni consecutivi”</b> : per anno civile: 1° gennaio - 31 dicembre; mese = 30 giorni; quindi il periodo equivale a 241 giorni anche non continuativi.  per 2 anni solari consecutivi = 2 periodi di 365 giorni che non necessariamente devono coincidere con l’anno civile.  Se si vuole far valere tale condizione con quella della durata, <b>l’anno civile attrae anche il criterio reddituale</b> .

<p>Durata della collaborazione</p> <p>Corrispettivo derivante dalla collaborazione</p> <p>Postazione fissa di lavoro</p>	<p>Ai fini dell'accertamento dovrà essere preso a riferimento qualsiasi documento, lettere di incarico o fatture in cui è indicato l'arco temporale, comprese testimonianze.</p> <p>Tale condizione potrà ritenersi <b>operativa solo al termine del 2014</b> con riferimento ai periodi 1° gennaio-31 dicembre 2013 e 2014.</p> <p><b>“80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di 2 anni solari consecutivi”:</b> da considerare solo i corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (corrispettivi fatturati, indipendentemente dall'incasso); per 2 anni solari consecutivi = 2 periodi di 365 giorni che non necessariamente devono coincidere con l'anno civile.</p> <p>Se si vuole far valere tale condizione con quella della durata, <b>l'anno civile attrae anche il criterio reddituale.</b></p> <p>I compensi devono essere complessivamente considerati quando sono “riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi”.</p> <p><b>“postazione fissa di lavoro”:</b> non deve necessariamente trattarsi di postazione di uso esclusivo. Tale condizione si realizza quando il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali di disponibilità del committente, indipendentemente dalla possibilità di utilizzare qualunque attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività.</p>
<p><b>++Deroghe alla operatività della presunzione (comma 2)</b></p> <p>Competenze teoriche di grado elevato o capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze</p>	<p><b>La presunzione non opera qualora entrambi i seguenti requisiti si realizzino in capo al collaboratore:</b> la prestazione sia connotata da <b>competenze teoriche di grado elevato</b> acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da <b>capacità tecnico-pratiche</b> acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività; la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un <b>reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore</b> a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, c.3 della L. 233/1990.</p> <p>Il “grado elevato” e le “rilevanti esperienze” possono essere comprovate attraverso: il possesso di un titolo* rilasciato al termine del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (licei e sistema istruzione e formazione professionale); il possesso di un titolo* di studio universitario (laura, dottorato di ricerca, master post laurea); il possesso di qualifiche* o diplomi* conseguiti al termine di una qualsiasi tipologia di apprendistato; il possesso di una qualifica* o specializzazione attribuita da un datore di lavoro in applicazione di un contratto collettivo di riferimento e posseduta</p>

<p>Reddito annuo da lavoro autonomo</p>	<p>da almeno 10 anni;  lo svolgimento dell'attività autonoma in questione, in via esclusiva o prevalente sotto il profilo reddituale, da almeno 10 anni.  * pertinenti all'attività.</p> <p>Il reddito da considerare è da intendersi al "lordo" ed è legato esclusivamente ad attività di lavoro autonomo.  Per l'anno 2012, detto importo di 1,25 volte il minimale annuo di retribuzione (si veda definizione sopra riportata) è pari a euro 18.662,50.</p>
<p><b>Prestazioni svolte nell'esercizio di attività professionali qualificate (comma 3)</b></p> <p><b>D.M. 20.12.2012</b></p>	<p><b>E' esclusa la presunzione per le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati.</b></p> <p>L'operatività della deroga è esclusa per le attività per le quali non è previsto il possesso di "specifici requisiti e condizioni" (ad esempio la semplice iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio dove non sia assistita da una procedura di verifica di "requisiti e condizioni").</p> <p>Gli Ordini / Collegi professionali, i Registri, gli Albi, i Ruoli e gli Elenchi professionali qualificati sono esclusivamente quelli: tenuti o controllati da un'Amministrazione Pubblica o da Federazioni sportive;  la cui iscrizione è subordinata al superamento di un esame di Stato o alla "necessaria valutazione, da parte di specifico organo, dei presupposti legittimanti lo svolgimento della attività".</p> <p><b>Elenco</b> allegato al D.M. 20.12.2012, a mero titolo esemplificativo:</p> <p><b>ORDINI PROFESSIONALI:</b></p> <p>Consiglio Nazionale del Notariato  Consiglio Nazionale Ingegneri  Consiglio Nazionale dei Chimici  Consiglio Nazionale Forense  Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  Ordine Nazionale degli Attuari  Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri  Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani  Federazione Nazionale Ordine dei Farmacisti Italiani  Ordine Nazionale dei Giornalisti  Ordine Nazionale dei Geologi  Ordine Nazionale dei Biologi  Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali  Ordine Nazionale dei Consulenti del lavoro  Ordine Nazionale degli Psicologi  Ordine degli Assistenti Sociali  Ordine dei Tecnologi Alimentari</p>

	<p>Ordine dei consulenti in proprietà industriale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.</p> <hr/> <p>COLLEGI RICONOSCIUTI:</p> <p>Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche Federazione Nazionale Collegio degli Infermieri e dei Vigilanti dell'infanzia Collegio provinciale dei tecnici di radiologia e relativa Federazione nazionale Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati Collegi regionali e provinciali delle Guide alpine Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.</p> <hr/> <p>ORGANISMI CHE PUR GESTENDO UN ALBO NON SONO COSTITUITI IN FORMA DI ORDINE PROFESSIONALE:</p> <p>Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali Albo unico dei Promotori Finanziari.</p>
<p><b>Effetti della presunzione (commi 4 e 5)</b></p> <p>Particolare disciplina presuntiva</p>	<p><b>La presunzione “determina l’integrale applicazione della disciplina” del lavoro a progetto</b> (art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003).</p> <p><b>In mancanza di un progetto si ha come “pena” la conversione ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</b> sin dalla data di costituzione del rapporto.</p> <p>La riconduzione della prestazione resa con partita IVA nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa a progetto comporta anche l’applicazione della relativa <b>disciplina contributiva</b> con iscrizione alla Gestione separata dell’Inps. La riconduzione a tale gestione, la quale prevede una suddivisione dei contributi previdenziali per due terzi a carico del committente e un terzo del collaboratore, fa sorgere il <b>diritto di rivalsa</b> da parte del collaboratore nei confronti del committente (questo in relazione ai possessori di partita IVA senza una propria cassa previdenziale che sono iscritti e versano alla Gestione separata dell’Inps).</p>
<p><b>Periodo transitorio</b></p>	<p>La presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, ossia <b>dal 18 luglio 2012</b>. Per le prestazioni in essere a tale data il Legislatore dà tempo <b>12 mesi per adeguarsi</b>.</p>
<p><b>Attività di vigilanza</b></p>	<p>La presunzione dell’art. 69-<i>bis</i> del d.lgs. n. 276/2003 ha l’effetto di <b>invertire l’onere della prova</b> circa la non sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa a progetto o di un rapporto di lavoro di natura subordinata a carico del committente/datore di lavoro.</p> <p><b>Tale strumento non inficia la possibilità</b>, da parte del lavoratore autonomo o del personale ispettivo, <b>di far valere “direttamente” un</b></p>

	<p><b>rapporto di subordinazione</b> ove sussistano gli “ordinari” criteri di qualificazione e i relativi indici sintomatici.</p>
--	---

Le disposizioni contenute nell’articolo 69 bis rappresentano un “**mero espediente**” che semplifica la possibilità di ricondurre un rapporto di natura autonoma nell’alveo di una prestazione di collaborazione a progetto o subordinata.

*Nicola Porelli*  
ADAPT Professional Fellow